



08.02/000086  
DIRA41000 - 2013/237

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; L.R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI CENTRALE DI COGENERAZIONE NEL COMUNE DI SALUZZO  
PROPONENTE: SEDAMYL S.P.A., VIA MONVISO, 24, 12037 -SALUZZO.  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

In data 11 aprile 2013 con prot. n. 30839, il Sig. Oreste Frandino in qualità di legale rappresentante della ditta Sedamyl S.p.A., con sede legale in Via Monviso, 24 – 12037 Saluzzo - ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., e di contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto di potenziamento della centrale di cogenerazione dello stabilimento.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 11.04.2013.

Sul BURP n. 18 del 2 / 05 / 2013 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 35 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e prevede il potenziamento della centrale termoelettrica presso l'esistente stabilimento di Saluzzo; l'intervento consiste, essenzialmente, nell'installazione di una nuova turbina a gas naturale da 19 MW termici in ingresso e 6,4 MW elettrici producibili. Viene inoltre prevista l'installazione di un sistema di post firing da 10,1 MW termici anche sull'esistente turbina CHP3, e l'utilizzo della turbina CHP1 -non più adeguata alle MTD- per circa 960 ore annue, a copertura dei periodi di manutenzione delle altre macchine.

In data 11 giugno 2013, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L. R. 40/98 e s.m.i., è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai fini dell'istruttoria integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto.

Nel corso della medesima, è stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 52691 del 18.06.2013.

In data 12.08.2013, con nota prot. int. n. 70914, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione.

Non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine dei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto.

Con le integrazioni si prevedono le seguenti modifiche progettuali:

- rinuncia all'utilizzo dell'impianto di cogenerazione CHP1 come backup alle centrali CHP2 e CHP3 – utilizzo delle CHP2 e CHP3 ed eventuali caldaie GIROLA e CCT come backup (potenza termica utile totale 71.94 MWt);
- l'installazione di un impianto di post combustione a valle del Turbogas TG3 (d'imminente installazione) e mantenimento delle caldaie GIROLA e CCT come eventuali backup (incremento potenza termica utile di 10.09 MWt);
- l'installazione di un impianto di cogenerazione CHP4 con relativo post-firing (entro i prossimi 5 anni) e dismissione delle caldaie GIROLA e CCT (per complessiva potenza termica utile di 87.21 MWt).

In data 18 ottobre 2013 – con nota prot. int. n. 74718 del 29.08.2013, è stata convocata la seconda Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati e sono stati acquisiti e valutati i contributi dei **Settori provinciali** coinvolti nell'istruttoria tecnica del progetto, **del Comune di Saluzzo e dell'A.R.P.A. Dipartimentale di Cuneo** per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni, e precisamente:

- Parere favorevole circa la pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale, nonché per il rilascio dell'autorizzazione ex D.P.R. 53/98 e s.m.i. e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, formulato dalla **Provincia di Cuneo**, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:
  - il flusso di massa annuale di ossidi di azoto, emesso dalla centrale termica nel suo complesso (CHP2, CHP3 e CHP4), deve essere inferiore a 68 t/y, valore massimo autorizzato delle emissioni di tale inquinante sul sito interessato.
- Parere favorevole circa il rilascio del Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001 da parte del **Comune di Saluzzo**, formalizzato con nota prot. int. n. 87513 del 08.10.2013, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. (Allegato n. 1)

In questa ultima Conferenza, in applicazione alla legge 241/1990 e s.m.i., sono stati considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dell'ASL CN1 e dei VV.FF. Comando Provinciale di CUNEO, in quanto, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, delle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento, così come emerso a seguito delle integrazioni fornite dal proponente su richiesta dall'autorità competente, poiché lo stesso, così come proposto e localizzato, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Inoltre, la documentazione analizzata ha fornito sufficiente assicurazione che l'incremento emissivo atteso dallo stabilimento in questione possa risultare compatibile con gli standard di qualità ambientale vigenti.

**Preso atto** delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze di Servizi dell'11.06.2013 e del 18.10.2013, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visto:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- D.P.R. 11-2-1998 n. 53 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”.

**Vista** la D.G.P. n. 102 del 23.07.2013 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenza di Servizi del 11.06.2013 e del 18.10.2013, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nella stessa acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Considerato** acquisito, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che –pur regolarmente

convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

### DISPONE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di centrale di cogenerazione nel Comune di Saluzzo, presentato da parte della ditta **Sedamyl S.p.A.**, con sede legale in Via Monviso, 24 – 12037 Saluzzo, poiché lo stesso, così come proposto e localizzato, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Inoltre, la documentazione analizzata ha fornito sufficiente assicurazione che l'incremento emissivo atteso dallo stabilimento in questione possa risultare del tutto compatibile con gli standard di qualità ambientale vigenti.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto della seguente prescrizione:
  - il flusso di massa annuale di ossidi di azoto, emesso dalla centrale termica nel suo complesso (CHP2, CHP3 e CHP4), deve essere inferiore a 68 t/y, valore massimo autorizzato delle emissioni di tale inquinante sul sito interessato.
4. **DI DARE ATTO** che, nel presente provvedimento è ricompresa l'autorizzazione ex D.P.R. 11-2-1998 n. 53 e s.m.i., ai fini dell'installazione dell'impianto di cogenerazione denominato CHP4.
5. **DI RINVIARE** il rilascio del provvedimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiesta ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i., al contestuale rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, da emanare nei 30 giorni successivi all'adozione del presente provvedimento; nel provvedimento dirigenziale AIA verranno meglio dettagliati gli aspetti gestionali atti a definire ed assicurare il rispetto della suddetta prescrizione;
6. **DI RINVIARE** oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Saluzzo, il quale ha espresso, con nota prot. int. n. 87513 del 08.10.2013, il proprio parere favorevole.
7. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2, nonché le autorizzazioni di cui ai punti 4 e 5, sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
  - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al predetto punto 3, nonché di quelle formulate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. **DI PRESCRIVERE** che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere, e a lavori conclusi, di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva

comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

9. **DI CONSIDERARE ACQUISITI**, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
10. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
11. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

1. Nota del Comune di Saluzzo, ns. prot. n. 87513 del 08.10.2013 (**Allegato n. 1**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO